REGOLAMENTO (CEE) N. 2787/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 2056/73 che fissa gli importi compensativi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, modificato con decisione del 1° gennaio 1973 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine [3], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine fino al 31 luglio 1974 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2056/73 della Commissione, del 27 luglio 1973 [4];

considerando che gli importi compensativi applicabili nello stesso periodo ai prodotti diversi dai suini macellati devono essere derivati dall'importo compensativo applicabile ai suini macellati per mezzo di coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1652/73 [6];

considerando che il regolamento n. 204/67/CEE della Commissione del 28 giugno 1967, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati [7] è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2754/73 [8] per quanto concerne i coefficienti relativi al grasso di suino ed allo strutto; che è pertanto necessario adottare il regolamento (CEE) n. 2056/73 in modo conseguente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 2056/73:

a) gli importi di 3,20 e 1,28 relativi ai prodotti della voce 02.05 B sono sostituiti dagli importi di 2,75 e 1,10;

b) gli importi di 4,35 e 1,74 relativi ai prodotti della voce 15.01 A I e II sono sostituiti dagli importi di 3,66 e 1,47.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 2 del 1°. 1. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 208 del 28. 7. 1973, pag. 63.
(5) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(6) GU n. L 166 del 23. 6. 1973, pag. 1.
(7) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2840/67.
(8) GU n. L 284 dell'11. 10. 1973, pag. 14.